

P.U. 73-1 del 2026



TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione procedure concorsuali

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

visto il ricorso ex art. 74, d.lgs. 14 del 2019, depositato l'8.11.2025 da:

Carlo Galici, C.F. GLCCRL83S22B354L, assistito dal dott. Luciano Pirastru, in qualità di organismo di composizione della crisi e dall'avv. Ludovica Bonetti, volto all'ammissione alla procedura di **concordato minore ex artt. 74 e ss., d.lgs. 14 del 2019**;

letti gli atti;

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso del 27.03.2026 Carlo Galici ha domandato di essere ammesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Sotto il profilo passivo Carlo Galici ha esposto di aver maturato un debito complessivo pari a € 380.849,24 di cui **a)** € 192.533,42 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, **b)** € 98.199,08 a titolo di mutuo ipotecario nei confronti di Mediolanum, **c)** € 11.682,53 nei confronti della dipendente Marcella Galici, **d)** € 3.031,00 a saldo nei confronti di Service Credit (Banca PSA), **e)** € 19.488,00 nei confronti di Cerved Credit (Banca Spa), **f)** € 200,00 nei confronti di Compass S.p.a., **g)** € 26.144,59 nei confronti di Unicredit e Medio Credito, **h)** € 14.774,50 a saldo nei confronti di FCA Bank per l'acquisto dell'automobile Turismo 1.4 Turbo T-jet 165 cv, **i)** € 10.449,00 a saldo nei confronti di Mobilize Financial Service per l'acquisto dell'automobile Duster Prestige 4x2 1.5 blue dCi 115 cv targata GB591TW, **l)** € 4.347,12 per spese di procedura a favore dell'O.C.C. e dell'avvocato.



Il ricorrente ha esposto di essere imprenditore minore perché titolare di una ditta esercente attività di impresa nell'ambito delle agenzie di viaggi on line che non supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c), del C.C.I.I. e di trovarsi attualmente in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII. In sintesi, il debito del ricorrente Galici è composto da crediti ipotecari, privilegiati e chirografari, con prevalenza di obbligazioni verso istituti di credito ed enti pubblici.

Le cause dell'indebitamento sono state attribuite, da un lato, alla crisi del settore commerciale dovuta alla pandemia da Covid nel 2020 e, dall'altro, a ragioni personali rinvenibili nella separazione avvenuta nel 2020, con ciò che ne consegue in termini di spese di locazione per la nuova abitazione, assegno di mantenimento pari a € 500,00 in favore della figlia, nonché il pagamento di metà della rata del mutuo ipotecario, contestualmente al nuovo matrimonio contratto dal ricorrente.

Sotto il profilo attivo, il ricorrente ha esposto di essere proprietario di quattro immobili posseduti tutti in quota parte, i primi tre, a Cagliari, derivanti da quote (3/18) in successione per la morte del padre, possedute per il 75% dalla madre, che attualmente vi abita insieme alle due sorelle e ad altri familiari; l'immobile di Serdiana, invece, è l'abitazione della ex moglie, che vi abita con la figlia minore, di anni 10. Per quanto riguarda i beni mobili, il debitore ha dichiarato di possedere una Citroen Sara Picasso targa FP885YP, reimmatricolata in Italia 11/06/2018, anno di prima immatricolazione 2007, valore commerciale circa € 1.000,00.

Unitamente al ricorso e alla proposta, il ricorrente ha prodotto la relazione dell'organismo di composizione della crisi, che, all'esito dell'esame della documentazione fornita dal debitore e reperita autonomamente, ha dato atto di aver verificato nella maniera più compiuta possibile quanto richiesto dalla normativa in merito alla valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Carlo Galici ha proposto di destinare ai creditori, distinti per classi, la somma di € 600,00 al mese, in 48 mesi, per complessivi € 28.810,50, a favore del passivo prededucibile (O.C.C. al 100%), privilegiato (avvocato al 100%, Marcella Galici e AER al 13%), e chirografario (tutti al 5,7 %) e al netto del mutuo ipotecario che, invece, verrà soddisfatto completamente.

Il Gestore ha valutato l'alternativa liquidatoria non soddisfacente per i creditori, rispetto al concordato minore in continuità, atteso che il ricorrente è proprietario di quote pari all'11% di tre immobili siti nel Comune di Cagliari, derivanti da successione ereditaria, nei quali abitano la madre ed altri familiari e del 50 % di un immobile sito a Serdiana, attualmente abitato dalla ex coniuge e dalla figlia minore, in virtù di provvedimento di assegnazione regolarmente trascritto. Sul punto, l'O.C.C. ha rilevato che *“Per quanto riguarda gli immobili siti nel Comune di Cagliari, si tratta di beni immobili*



derivanti da successione nei quali abitano la mamma ed altri familiari. Pertanto, in un'ottica liquidatoria, sono prive di appetibilità per il mercato, trattandosi di quote di minoranza in immobili occupati. La vendita forzata richiederebbe preventivamente un processo di divisione lungo ed oneroso. Per quanto riguarda l'immobile di Serdiana è in comproprietà con la ex moglie ed è utilizzato per abitazione della stessa e della figlia. Lo stesso immobile è gravato da provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della ex coniuge, in quanto collocataria della figlia minore, tale vincolo, regolarmente trascritto e opponibile ai terzi, rende la quota del debitore virtualmente invendibile, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole. Pertanto, la messa a disposizione di finanza futura, derivante dalla continuazione dell'attività imprenditoriale, attraverso il presente piano garantisce ai creditori un soddisfacimento certo e immediato, altrimenti irrealizzabile attraverso la liquidazione dei beni.”

Il reddito disponibile, al netto delle spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare, che sono state indicate in € 2.485,00, è variabile. L'O.C.C. ha esposto che *“La somma che il signor Galici propone di destinare ai creditori è di € 600,00 mensili, in quanto il signor Galici deve anche sostenere i costi conseguenti alla prosecuzione dell'attività di impresa e sua unica fonte di reddito; i redditi non sono costanti e dipendono dai mesi, ciò permette di prevedere un impegno mensile di circa € 600,00 per il pagamento dei debiti privilegiati e chirografari, oltre alle somme dovute per il mutuo e i compensi OCC e Advisor”*.

Il Gestore ha dedotto che, in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, *“la messa a disposizione di finanza futura, derivante dalla continuazione dell'attività imprenditoriale, attraverso il presente piano garantisce ai creditori un soddisfacimento certo e immediato, altrimenti irrealizzabile attraverso la liquidazione dei beni”*.

B) Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, con decreto del 15.07.2026, l'intestato Tribunale ha disposto procedersi alla comunicazione ai creditori del piano e della proposta, assegnando loro termine per il voto, nonché termine all'organismo di composizione della crisi per il deposito di relazione sull'esito del voto.

In data 7.06.2026, l'O.C.C. ha depositato la prescritta relazione, dando atto che nel termine assegnato non risulta trasmessa alcuna manifestazione di voto da parte dei creditori.

C) Orbene, ai sensi dell'art. 80, comma I, d.lgs. 14 del 2019 *“Il giudice verificati l'ammissibilità e fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione”*.



Nel caso di specie, si evidenzia che nessuna contestazione è stata presentata dai creditori nei termini di legge.

Deve allora procedersi all'omologazione del concordato minore considerata la sua fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

P.Q.M.

omologa il piano di concordato minore di Carlo Galici;

dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori;

dispone che l'O.C.C. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;

dispone che l'O.C.C. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

dispone che l'O.C.C. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;

dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'O.C.C. presenti al giudice una relazione finale;

dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 7 ottobre 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona

